



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 8/19

### 1) Responsabilità per l'infortunio di un lavoratore in un condominio.

Trattasi di un infortunio mortale accaduto a un lavoratore in un condominio che è l'oggetto della sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato dall'amministratore del condominio stesso. Non è la prima volta che si riscontra una sentenza nella quale la suprema Corte si è espressa a favore o contro la figura dell'amministratore nella sua veste di committente di lavori da eseguirsi nell'ambito del fabbricato sociale per un infortunio accaduto nell'ambito del condominio. Ricordiamo ad esempio la sentenza n. 43500 del 21/9/2017 della IV sezione penale della Cassazione stessa, pubblicata sul quotidiano del 16/10/2017, che aveva riguardato un incendio verificatosi durante alcuni lavori di manutenzione nel locale di uno dei condomini che si era però sviluppato in parti comuni arrecando dei danni. In quella occasione era stato condannato l'amministratore il quale, ben consapevole che i lavori stessi in corso nel condominio avrebbero comportato l'utilizzo di materiale infiammabile, non si era attivato a tutela delle parti comuni esposte a pericolo né si era assicurato della capacità tecnica della persona incaricata dei lavori.

Il caso della sentenza in esame è pervenuto alla suprema Corte dopo un lungo iter giudiziario. Infatti l'amministratore era stato condannato dal Tribunale per omicidio colposo per avere omesso di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela e in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa alla quale erano stati affidati i lavori. Lo stesso ha fatto ricorso alla Corte di Appello la quale ha confermata la condanna con sentenza che poi la Corte di Cassazione ha annullata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza la quale ha confermata ancora una volta la condanna circostanziando meglio le motivazioni. Pervenuta nuovamente la sentenza di condanna alla suprema Corte di Cassazione su ricorso del Procuratore generale e delle parti civili la stessa ha rigettato l'ulteriore ricorso chiudendo l'iter in via definitiva.

#### **Il caso, l'iter giudiziario e i ricorsi in Cassazione.**

La Corte di Appello, provvedendo a seguito dell'annullamento con rinvio di una propria precedente sentenza, disposto dalla Corte di Cassazione, ha respinto l'impugnazione proposta dall'amministratore di un condominio nei confronti della sentenza del Tribunale con la quale lo stesso lo aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 589 del codice penale ascrittogli per avere causato, quale capo condominio di un edificio, e quindi committente dei lavori di rifacimento della facciata del condominio stesso, la morte di un dipendente dell'impresa aggiudicataria dei lavori, che, nell'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle citate opere di rifacimento era precipitato a terra dall'altezza del terzo piano, omettendo di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

La Corte territoriale, nel prendere atto di quanto indicato nella sentenza di annullamento con rinvio nella quale era stata sottolineata l'assenza di contestazioni circa il fatto in particolare che l'amministratore, al momento del verificarsi dell'infortunio, rivestisse la qualifica di committente dei lavori e che quindi sullo stesso incombesse gli obblighi posti a carico di tale figura, con la conseguente responsabilità per colpa in eligendo, per avere affidato i lavori a impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa, e, a titolo di colpa in vigilando, per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche, ha escluso che potesse considerarsi non provata la valida stipulazione di un accordo tra l'imputato e l'impresa esecutrice dei lavori e, conseguentemente, non autorizzata la messa in opera del ponteggio dal quale era caduto il lavoratore.

In particolare la Corte di Appello ha evidenziato che: il preventivo di spesa presentato dall'impresa affidataria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione era stato approvato dall'assemblea condominiale, come si ricavava tra l'altro dal fatto che sul testo era stata apposta la dicitura manoscritta "approvato", tanto che proprio in concomitanza con la verifica dell'infortunio l'imputato si era recato presso lo studio contabile che si occupava del condominio per far predisporre le ricevute delle spese relative a tali lavori da ripartire tra i condomini, condotta spiegabile solo con l'avvenuto affidamento dei lavori.

L'approvazione nella assemblea dei condomini del preventivo presentato dall'impresa e l'affidamento alla stessa dei lavori erano state del resto confermate nel corso delle indagini da due dei condomini. La Corte territoriale ha evidenziato, altresì, che era stato avviato il montaggio del ponteggio, fatto non spiegabile se non con la conclusione dell'accordo circa l'affidamento dei lavori, anche in considerazione delle non modeste dimensioni di tale ponteggio e inoltre che lo stesso titolare dell'impresa nel corso del suo esame aveva riferito che il giorno in cui si era verificato l'infortunio si era incontrato all'ora di pranzo con l'amministratore il quale aveva avuto modo di vedere il ponteggio in corso di montaggio senza avere obiettato alcunché, come avrebbe invece dovuto fare se l'accordo non si fosse perfezionato e i lavori non fossero stati affidati all'impresa. Avverso la seconda sentenza della Corte di Appello l'imputato ha nuovamente proposto ricorso per cassazione. Lo stesso ha censurato, in particolare, l'affermazione della sussistenza della prova della conclusione dell'accordo tra l'imputato, quale committente, e l'appaltatore, in ordine ai lavori di rifacimento della facciata dell'edificio eretto nel condominio desunto, in modo illogico, dalla annotazione a penna sul testo del preventivo della dicitura "Approvato", non riconducibile a lui, e dalla richiesta di predisposizione delle ricevute di pagamento dei ratei del corrispettivo dovuto dai condomini all'appaltatore, in quanto antecedente alla stipula del contratto e non a questa successiva, essendo tra l'altro stato previsto che prima di iniziare i lavori l'impresa avrebbe dovuto consegnare ulteriori documenti.

L'imputato, quindi nel ribadire il mancato perfezionamento del contratto di appalto e la unilateralità della iniziativa dell'impresa di procedere al montaggio del ponteggio da utilizzare per eseguire i lavori, con la conseguente assenza della sua responsabilità, quale amministratore del condominio, nella verifica dell'evento, ha pertanto chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Anche l'Inail e le parti civili hanno contestato la fondatezza del ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto, sottolineando la logicità delle considerazioni poste a fondamento della decisione impugnata e contestando la fondatezza dei rilievi sollevati dall'imputato con il ricorso, in considerazione della univocità della predisposizione delle ricevute di pagamento delle rate del prezzo da corrispondere all'impresa, della non necessità della forma scritta per la conclusione di un contratto di appalto, della inverosimiglianza dell'inizio della installazione del ponteggio in assenza del perfezionamento del contratto d'appalto e dell'affidamento dei lavori, di cui l'imputato era pienamente consapevole e in ordine al quale non aveva sollevato rilievi, pur avendo incontrato il titolare dell'impresa nella stessa giornata in cui i lavori avevano avuto inizio.

#### **Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.**

Il ricorso non è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La suprema Corte è giunta alle sue conclusioni alla luce di alcune considerazioni quali:

- la non necessità della forma scritta per la conclusione di un contratto d'appalto (ex art. 1350 cod. civ.), e il significativo rilievo indiziario della dicitura "approvato" apposta sulla proposta contrattuale, deponente per la accettazione da parte del condominio in conformità alla stessa;
- le dichiarazioni rese dai due condomini ascoltati che avevano spiegato in modo logico la scelta dell'impresa per avere la stessa presentata la proposta più favorevole dal punto di vista economico;
- il significato inequivocabile attribuito all'inizio dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, avvenuta mediante l'installazione del ponteggio da utilizzare per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata dell'edificio condominiale, non spiegabile che con il perfezionamento del contratto, anche in considerazione della complessità del montaggio di un ponteggio di tali dimensioni che richiedeva il trasporto sul luogo di esecuzione dei lavori di tutti i materiali necessari e l'impiego di manodopera specializzata;
- l'avallo di tale attività da parte dell'imputato, desunta dal fatto che aveva avuto modo di assistere al montaggio del ponteggio alla presenza del titolare dell'impresa e non aveva sollevato rilievi, riconoscendo con ciò implicitamente l'avvenuto perfezionamento del contratto, in esecuzione del quale l'appaltatore aveva dato avvio alla installazione del ponteggio;
- l'attivazione da parte dell'imputato, nella sua veste di amministratore, per far predisporre le ricevute dei versamenti dovuti dai condomini per le quote condominiali del prezzo dell'appalto gravanti su ciascuno di essi, anch'essa non spiegabile se non con il perfezionamento del contratto, alle condizioni indicate nella proposta avanzata dall'appaltatore.

Il fatto che l'appaltatore dovesse ancora consegnare all'imputato quale committente alcuni non meglio precisati documenti, ha così concluso la Sez. III, non ha escluso che il contratto si fosse già perfezionato, come dimostrato dall'inizio della sua esecuzione da parte dell'appaltatore e dalla attivazione da parte dell'amministratore per riscuotere dai condomini i fondi necessari per pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore. con la conseguenza che le lamentele avanzate dal ricorrente sono risultate infondate.

La Cassazione, quindi, in conseguenza del rigetto del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili che ha liquidate in euro 3.500 quanto all'INAIL e, complessivamente, in euro 4.000 quanto alle altre parti civili.

**Fonte: punto sicuro. Per approfondimenti : Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 29068 del 3 luglio 2019 (u.p. 20 marzo 2019) - Pres. Lapalorcia – Est. Liberati - P.M. Canevelli - Ric. M.I.**

## 2) Come procedere per la classificazione degli spazi e ambienti confinati?

La definizione universale di uno spazio confinato è "sfuggente". Tuttavia uno spazio confinato "si può identificare con una zona con mezzi limitati di ingresso e uscita che non è stato progettato per la permanenza delle persone e che non ha una ventilazione adeguata". Neil Mc Manus (CIH, ROH, CSP Senior Industrial Hygienist North West Occupational Health & Safety North Vancouver, British Columbia Canada) ricorda che "l'enigma degli ambienti confinati risiede nel fatto che in certe condizioni [essi] non presentano alcun particolare pericolo. Tuttavia a seguito di cambiamenti apparentemente insignificanti possono insorgere condizioni tali da mettere a repentaglio la vita [dei lavoratori]".

A riportare queste citazioni e a ricordare i rischi degli spazi confinati e le difficoltà di una definizione univoca è un intervento che si è tenuto al convegno "Confined Space App (CSA): l'applicazione mobile per il riconoscimento degli ambienti confinati", un convegno che si è svolto a Bologna il 12 giugno 2019 e che ha presentato la nuova applicazione gratuita Confined Space App. Ricordiamo che questa applicazione, realizzata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna, con il supporto del gruppo Banca delle Soluzioni – Ambienti Confinati, ha lo scopo di aiutare i datori di lavoro a definire con che probabilità gli ambienti in cui i propri lavoratori, o essi stessi, si trovano a dover entrare, possono essere considerati confinati o sospetto d'inquinamento e presentare delle problematiche relative al soccorso e al recupero in caso di incidente.

Ci soffermiamo oggi in particolare sui problemi correlati alla definizione degli spazi e ambienti confinati.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

- Le peculiarità degli incidenti negli ambienti confinati
- La normativa italiana in materia di spazi confinati
- La definizione e l'identificazione degli ambienti

### **Le peculiarità degli incidenti negli ambienti confinati.**

Nell'intervento "La sicurezza e la prevenzione negli ambienti confinati. Il problema della definizione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento", a cura dell'Ing. Giovanni Andrea Zuccarello (INAIL U.O.T. Bologna) e della Dott.ssa Patrizia Ferdenzi (Referente Gruppo Ambienti Confinati Regione Emilia-Romagna), sono riportate molte informazioni sia sulle definizioni che sui rischi di questi ambienti.

Nella parte di intervento curata, in particolare, da Giovanni Zuccarello, ci si sofferma sulla definizione degli ambienti confinati, la cui pericolosità "periodicamente sale alla ribalta delle cronache per incidenti che hanno la caratteristica di provocare numerose vittime".

Se gli eventi incidentali "hanno l'effetto di riaccendere nell'opinione pubblica il dibattito sul tema della sicurezza del lavoro", tra gli addetti ai lavori "la discussione si concentra sulle problematiche legate alla identificazione degli 'spazi confinati', all'effettuazione di attività al loro interno e alla gestione della sicurezza".

Si ricorda, a questo proposito, che gli incidenti all'interno degli ambienti confinati si caratterizzano per alcune peculiarità:

Apparentemente la medesima operazione che provoca una o più vittime è stata già eseguita molte volte alle medesime condizioni;

L'incidenza del numero di vittime è estremamente più elevata che in qualsiasi altro ambiente di lavoro;

Secondo diverse fonti, oltre il 50% delle vittime è rappresentato da soccorritori;

Spesso, soprattutto in particolari settori produttivi a conduzione familiare (trasporto, agricoltura, ecc.) le vittime sono congiunti (catena della solidarietà).

### **La normativa italiana in materia di spazi confinati.**

L'Ing. Zuccarello ricorda poi che la normativa italiana "accomuna i rischi correlati agli spazi confinati a quelli relativi agli ambienti sospetti di inquinamento, identificando in maniera pressoché analoga le misure preventive e protettive da adottare nell'uno e nell'altro caso". E a distanza di otto anni dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, "è ancora irrisolto il dibattito sugli spazi che possano essere considerati ambienti confinati o sospetti di inquinamento".

Considerata l'elevata pericolosità di tali ambienti, il legislatore nazionale "ha disposto il divieto di accedere ed effettuare attività all'interno degli stessi (così come specificato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. agli articoli 66, 121 per gli Ambienti Sospetti di inquinamento e all'Allegato IV per gli Ambienti Confinati), fatta salva un'approfondita Valutazione dei Rischi e l'adozione di specifiche misure di protezione e di emergenza (DPR 177 del 2011)".

### **La definizione e l'identificazione degli ambienti.**

In merito alla identificazione degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono riportate poi dal relatore varie definizioni.

A partire da quella delle Linee Guida Inail che fanno riferimento ad uno "spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno".

A questo proposito la relazione riporta molti esempi di questa tipologia di spazi: "cisterne, serbatoi di stoccaggio e vasche, interrato e fuori terra; cavità, fosse, trincee, camere con l'apertura dall'alto, scavi profondi con ristagno di liquidi (e/o vapori) di varia natura compresa acqua piovana; silos per cereali; impianti chimici e petrolchimici; serbatoi per gas liquefatti e compressi; stive di carico e cisterne di navi; container; celle frigorifere; ferrocisterne e autocisterne; camere di combustione nelle fornaci e simili; condotte, camerette e pozzetti fognari; cunicoli di sottoservizi urbani ed industriali (rete idrica, telefonica, elettrica, ventilazione, aria compressa, teleriscaldamento, vapore, ecc.); ciminiere e camini civili e industriali; vasche di decantazione; strutture pensili per la produzione eolica di energia; pipelines; vani ascensore; condotte di ventilazione; torri piezometriche; digestori anaerobici; gasometri; impianti trattamento acque; tunnel e gallerie"....

Ma al di là degli spazi esplicitamente citati nella normativa - "ovvero (art. 66) pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri (art. 121), pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere (all. IV), vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos e simili" - come si procede per la classificazione degli altri luoghi di lavoro?

Il relatore ricorda, a questo proposito, "che le norme internazionali non si fermano ad una rigida classificazione dei luoghi in base al contesto nel quale ci si trova a operare. Ad esempio, la normativa statunitense, che è una tra le più avanzate sull'argomento, pone l'attenzione sulle caratteristiche geometriche degli ambiti operativi, classificandoli dinamicamente in funzione dell'effettivo livello di rischio".

Sono riportate due definizioni degli ambienti confinati:

- OSHA-INRS: "Luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo, ma che all'occasione, può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi come l'ispezione, la riparazione, la manutenzione, la pulizia ...

- NIOSH: Uno spazio che per conformazione ha aperture limitate per l'accesso e l'uscita, ha una sfavorevole ventilazione naturale che potrebbe contenere agenti chimici pericolosi o permettere il formarsi di atmosfere pericolose e che non è stato progettato per la permanenza di lavoratori".

Tuttavia al di là della pluralità delle definizioni di ambiente confinato, è importante ricordare che alcuni ambienti che "ad un primo esame potrebbero non apparire come confinati", in particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o ad influenze provenienti dall'ambiente circostante, "possono invece configurarsi come tali e quindi devono essere individuati e valutati come tali a seguito di una accurata valutazione dei rischi".

Si rimanda, in conclusione, alla lettura integrale dell'intervento, anche con riferimento alla parte presentata dalla Dott.ssa Ferdenzi, che si sofferma ampiamente sui principali rischi e criticità legate ai lavori in ambienti confinati

**Fonte: punto sicuro – Per approfondimenti:**

" *La sicurezza e la prevenzione negli ambienti confinati. Il problema della definizione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento*", parte dell'intervento a cura dell'Ing. Giovanni Andrea Zuccarello (INAIL U.O.T. Bologna), intervento al convegno "Confined Space App (CSA): l'applicazione mobile per il riconoscimento degli ambienti confinati" (formato PDF, 2.16 MB).

" *La sicurezza e la prevenzione negli ambienti confinati. Il problema della definizione degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento*", parte dell'intervento a cura della Dott.ssa Patrizia Ferdenzi (Referente Gruppo Ambienti Confinati Regione Emilia-Romagna), intervento al convegno "Confined Space App (CSA): l'applicazione mobile per il riconoscimento degli ambienti confinati" (formato PDF, 1.20 MB).

## Approfondimenti



### Che rapporto c'è tra promozione e prevenzione della salute?

In questi ultimi anni, anche con riferimento al tema dell'invecchiamento della forza lavoro, molti convegni e documenti sono stati dedicati al significato e alle caratteristiche della "promozione della salute nei luoghi di lavoro" (WHP - Workplace Health Promotion) con particolare riferimento alla rete europea ENWHP. Proprio in relazione alla rilevanza che il tema della WHP sta assumendo, anche nel Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018/19, è bene comprendere meglio la connessione della promozione della salute con il più ampio concetto di "prevenzione nei luoghi di lavoro" e le figure aziendali più coinvolte nelle strategie di promozione.

Ci soffermiamo oggi su un documento, pubblicato sul sito della Consulta CIIP, recentemente realizzato dai Centri Regionali CeRIMP di Pisa e Firenze.

Ricordiamo, a questo proposito, che il CeRIMP - Centro di riferimento regionale per l'analisi dei flussi informativi su Infortuni e Malattie professionali o da lavoro - si occupa non solo di elaborare i dati relativi ai rischi e ai danni da lavoro, ma contribuisce attivamente alla conoscenza dei fenomeni avversi per la salute dei lavoratori e degli interventi efficaci per la loro prevenzione.

Questi gli argomenti affrontati nell'articolo:

1. **La promozione della salute come strategia efficace.**

Il documento, a cura di Donatella Talini (CeRIMP, Regione Toscana - Sede di Pisa) e Alberto Baldasseroni (già Responsabile del CeRIMP, Regione Toscana - Sede di Firenze), riprende, ampliandolo, un intervento svolto durante il Workshop "La Workplace Health Promotion in Toscana: potenzialità e limiti di un nuovo approccio alla salute dei lavoratori", svoltosi a Pisa a cura e organizzazione dell'Unione Industriali di Pisa e dell'USL Toscana Nord-Ovest il 6 Dicembre 2018. Se nella prima parte del contributo si riportano le origini della promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro, intesi quale "supporto sociale" nel lavoro industriale, nella seconda parte sono illustrati gli aspetti più attuali della WHP, senza dimenticare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha identificato proprio la WHP come "una delle strategie efficaci nell'ambito delle politiche di promozione della salute; ne ha infatti descritto i modelli di attivazione e l'ha inserita tra le strategie per il 2020".

2. **Il rapporto fra promozione e prevenzione della salute.**

Riguardo al rapporto fra promozione della salute e prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere, segnalano gli autori, "mantenuta un'estrema chiarezza".

In particolare la ENWHP (Rete europea per la promozione della salute nei luoghi di lavoro) nella Dichiarazione di Lussemburgo stabilisce che "la promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP) è lo sforzo congiunto dei datori di lavoro, lavoratori e società per migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, e che questo può essere raggiunto attraverso la combinazione dei seguenti elementi: miglioramento dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, promozione della partecipazione attiva, incoraggiamento dello sviluppo personale".

Tutto questo - continuano gli autori - deve tuttavia "tener conto di una reale integrazione fra politiche settoriali". E a questo proposito la Ontario Workplace Coalition "sintetizza, per esempio, la 'Comprehensive Workplace Health' (o Total Worker Health che dir si voglia) in quattro elementi:

- Occupational Health and Safety: ridurre infortuni sul lavoro, malattie professionali e disabilità da lavoro controllando l'ambiente fisico e i processi di lavoro. Include la prevenzione di fattori come qualità dell'aria, rischi fisici, chimici e biologici, e violenza;
- Health and Lifestyle Practices: creare un ambiente che incoraggi l'adozione di stili di vita favorevoli per la salute, soprattutto relativi a dieta, attività fisica e fumo;
- Organizational Culture: favorire lo sviluppo di un ambiente a supporto delle persone, dove i lavoratori partecipino attivamente e siano autonomi. Questa azione è focalizzata sui fattori che influenzano le relazioni tra le persone, il loro lavoro e la loro organizzazione;

- Organizational Social Responsibility: partecipare alla vita della comunità per migliorare la salute dei lavoratori, delle loro famiglie e degli altri membri. Include l'essere sensibili alla salvaguardia dell'ambiente e al controllo degli inquinanti, il raccogliere denaro per scopi caritatevoli e permettere il volontariato durante l'orario di lavoro".

### 3. **Le figure aziendali coinvolte nella WHP**

Un altro aspetto interessante su cui si sofferma il documento è relativo alle varie figure aziendali coinvolte nella promozione della salute nei luoghi di lavoro: anche la WHP è un lavoro di team ed è necessario "l'impegno continuo di tutti i soggetti coinvolti".

Innanzitutto è essenziale l'impegno della dirigenza aziendale, necessario "per coinvolgere il personale, evitare conflitti tra il programma di WHP e la prassi dirigenziale, cercando il migliore adattamento con la realtà aziendale, al di là di un modello standard di riferimento".

L'esperienza passata mostra che le buone pratiche introdotte in maniera solo formale, che "non condivise con i lavoratori e con le figure della prevenzione e senza un supporto concreto dell'azienda, anche dal punto di vista economico, sono destinate a fallire".

Ed è importante che la Dirigenza dimostri di "credere in ciò che propone, anche tramite l'individuazione di referenti idonei e capaci di sviluppare i programmi".

Chiaramente un ruolo fondamentale è ricoperto dal Medico Competente (MC) aziendale.

E il documento ricorda, a questo proposito, che l'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 indica, fra le altre cose, che il MC "collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", "assegnando quindi al MC un ruolo di rilievo nell'ambito della promozione della salute nei luoghi di lavoro".

Si segnala che il medico competente:

- ✓ "identifica e può monitorare nel tempo fattori di rischio extra professionali a carattere individuale quali l'abitudine al fumo, l'abuso di alcol, l'alimentazione non corretta o la sedentarietà e può contribuire a far comprendere al datore di lavoro la convenienza ad intraprendere iniziative di Promozione della Salute, puntando l'attenzione su aspetti quali il contenimento delle malattie croniche non trasmissibili, delle assenze per malattia e delle limitazioni all'idoneità alla mansione specifica, tutti fattori in grado di portare ad un incremento della produttività ed un miglioramento del clima aziendale";
- ✓ "può intervenire direttamente anche su ambiti specifici come la quantificazione del rischio e il counselling per la modifica dei comportamenti (minimal advice antitabagico, intervento breve per i consumatori di alcol a rischio, counselling alimentare, promozione dell'attività fisica)";
- ✓ "grazie proprio ai dati sistematicamente raccolti durante le visite periodiche, il Medico Competente può fornire un contributo prezioso per il monitoraggio nel tempo e la valutazione dell'efficacia degli interventi di promozione della salute".

Il documento segnala inoltre la necessità di raggiungere una standardizzazione del formato dei dati sanitari raccolti e indica che i Medici Competenti, "che acquisiscono quindi sempre di più il ruolo di Medico 'pubblico', dovranno sicuramente sviluppare ulteriormente le proprie competenze nel campo della promozione della salute, del counselling per la modifica dei comportamenti sui temi prioritari, con l'orizzonte di una possibile, volontaria presa in carico dei lavoratori da parte del Medico Competente anche dal punto di vista della promozione della salute e dei rischi per malattie croniche".

Il documento si sofferma poi sul Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che "dovrà mettere a disposizione il proprio know-how per favorire l'introduzione di interventi efficaci di promozione della salute sul luogo di lavoro, e per incoraggiare i dipendenti ad assumersi le proprie responsabilità, stimolandone l'attiva partecipazione".

Senza dimenticare che, oltre a queste figure "interne" all'organizzazione, "sarà compito dell'azienda reperirne altre, anche esterne, se ritenute utili per gli interventi di promozione della salute previsti e le buone pratiche di volta in volta messe in atto (nutrizionisti, psicologi ecc), sia nella loro fase di avvio che nella fase di mantenimento".

Infine il documento, che si sofferma su molti altri aspetti e che vi invitiamo a leggere integralmente, indica che è fondamentale coinvolgere "all'interno di questo processo i lavoratori (anche tramite gli RLS) e tener conto delle loro esigenze e opinioni su come organizzare l'attività ed il posto di lavoro, tenendo sempre presente comunque che, al di là di tutto, partecipare ad attività per promuovere la salute sul lavoro è una scelta volontaria e che le attività di WHP richiedono un impegno consapevole dei datori di lavoro, nell'offrire condizioni organizzative e ambientali sane, oltre che dei lavoratori, nel partecipare attivamente al programma stesso".

**Fonte: punto sicuro**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 30/08/2019